

“ Tentativi di fermare i processi, documenti riservati che improvvisamente comparivano nelle mani sbagliate, molti giudici costretti a dimettersi



“ Il caso del giudice Corda e dei documenti anonimi che lo costrinsero ad abbandonare il caso perché venisse sostituito con magistrati più «accomodanti»

Così «sceglievano» i collegi giudicanti

IL CASO CORDA

Come si è già visto trattando dello sviluppo della causa IMI-SIR, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata in ordine all'art. 369 c.p.c., in sostanza rimettendo alla interpretazione della Suprema Corte la soluzione del quesito che le era stato devoluto.

La causa era stata quindi riassunta avanti la Corte di Cassazione, con udienza fissata per il 16 marzo 1993; il collegio era presieduto dal dottor Mario Corda, e giudici erano i consiglieri Bibolini, Morelli, Borrelli e Ruggiero. (...) Nelle more, giungeva però alla Suprema Corte (indirizzata al Presidente Brancaccio ed a tutti i componenti del collegio giudicante, con timbro postale di spedizione in data 9 marzo 1993) una lettera anonima nella quale l'estensore, in sostanza, diceva di essere in possesso di un manoscritto del Presidente Corda nel quale questi invitava i giudici a modificare il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di deposito della procura speciale, e tutto ciò allo scopo di emettere una sentenza favorevole all'IMI.

Il 18 marzo 1993 Mario Corda presentava al Primo Presidente dichiarazione di astensione, immediatamente accolta con provvedimento in calce in pari data, con il quale altresì si disponeva che la causa venisse trattata dal collegio preconstituito, con la presidenza del dottor Ruggiero e la sostituzione del giudice astenuto con la dottoressa Milani. La trattazione del procedimento venne ulteriormente rinviata all'udienza del 27 maggio 1993, ed il presidente Ruggiero venne sostituito, su sua richiesta, con Giuseppe Salafia.

A tale data la Corte assegnò la causa in decisione ma, prima del deposito della sentenza, era pervenuto un (ennesimo) esposto anonimo che recava in allegato l'originale della procura speciale del Presidente dell'IMI ai suoi difensori, strappata nel margine sinistro e tagliata all'angolo destro. Pre-atto di questa rilevante novità il Presidente Salafia aveva riconvocato in camera di consiglio la Corte, che deliberava - con provvedimento in data 8 giugno, depositato in cancelleria il giorno successivo - di disporre la comparizione delle parti per il giorno 8 luglio.

In data 14 luglio 1993 era depositata la sentenza con la quale la Suprema Corte definitivamente dichiarava inammissibile il ricorso dell'Istituto Mobiliare Italiano avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 26 novembre 1990. In un così breve lasso temporale, dunque (dal marzo al giugno 1993), ben due a dir poco eclatanti anomalie colpiscono il già "tormentato" iter della causa IMI - Rovelli: un esposto anonimo induce il presidente Corda a presentare dichiarazione di astensione (subito accolta dal Primo Presidente) e, quando la causa era ormai passata in decisione, un ennesimo anonimo fa recapitare ai supremi giudici l'originale "mutilato" della procura speciale che non era risultata allegata al fascicolo.

Il Tribunale, sulla base dei documenti acquisiti - in particolare i tabulati telefonici nonché le agende sequestrate presso lo studio dell'avvocato Pacifico - ritiene dimostrata anche quella frazione dell'ipotesi accusatoria che ascrive alle manovre illecite degli imputati gli eventi anomali ora riassunti, che hanno pesantemente influito sul corso della causa e sul suo esito finale.

(...) La ricostruzione dei fatti non può che iniziare dal racconto dei protagonisti togati (purtroppo non tutti, poiché i consiglieri Borrelli e Ruggiero sono deceduti prima dell'inizio dell'attività di indagine) in definitiva le vittime di queste segrete manovre.

Diamo subito la parola al Consigliere Morelli:

«...l'impressione che ancora adesso conservo è... diciamo, di una certa manipolazione di cui eravamo stati fatti oggetto: in sostanza, questo Collegio pilotato da questa sostituzione; è

ovvio che la sostituzione di un collega incide virtualmente sulla decisione, soprattutto quando si tratta di decisioni così sul filo del rasoio... non si può dire quale sarebbe stata la decisione... se non ci fosse stata quella sostituzione probabilmente avrebbe potuto anche essere diversa... il fatto che l'ordine naturale del giudizio fosse stato alterato con questo gioco di sostituzioni era indubbiamente qualcosa che lasciava sconcertati... una sensazione di beffa».

E ciò il teste racconta dopo avere dichiarato che i due scritti anonimi, nei commenti di alcuni dei destinatari, erano chiaramente apparsi come ascrivibili ad un'unica mano, sia dal punto di vista grafico, sia per il linguaggio usato, sia, e non da ultimo, per i contenuti: dunque, un pesantissimo intervento esterno di interferenza in quello che il teste giustamente chiama "l'ordine naturale del giudizio"; una alterazione nella composizione del collegio giudicante che, come ha ben spiegato il teste (e come ben sa chi svolge attività giurisdizionale) va molto al di là del mero aspetto aritmetico relativo alla formazione di maggioranze su punti della decisione. E questa, una interferenza profonda, idonea ad alterare anche l'andamento della discussione in camera di consiglio, all'interno della quale ciascuno dei componenti porta molto più di un voto: porta il proprio bagaglio culturale, le proprie specifiche competenze tecniche, la propria sensibilità; tutti elementi che, insieme, concorrono nel-

se) e teneva in mano l'appunto del presidente Corda; la Tatti non ebbe modo di udire le parole pronunziate, ma dai gesti del Ruggiero aveva dedotto che egli avesse "preso male" l'invio ai giudici, da parte di Corda, del manoscritto.

(...) Il diretto interessato, Mario Corda, ha spiegato in modo assai lineare il proprio comportamento nell'occorrenza: rilevato che la difesa dell'IMI in sostanza chiedeva un mutamento giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 369 c.p.c., prima di valutare questo importante aspetto occorreva in via anticipata "saggiare" le possibilità di un accoglimento del ricorso, aveva quindi avuto un colloquio con il Consigliere relatore, il quale gli aveva indicato due punti relativi alla questione di merito del ricorso, che dovevano a suo parere essere approfonditi. Aveva quindi studiato approfonditamente la questione processuale e, in vista della discussione in camera di consiglio, tratteggiato ai colleghi del collegio giudicante quali potessero essere a suo giudizio le soluzioni al problema.

Ad onta di quanto sostengono i difensori (che si sono sforzati, senza successo, di dimostrare, l'inopportunità, se non addirittura l'illiceità, dell'iniziativa del Presidente Corda) l'anomalia di questa vicenda non sta nella condotta del presidente Corda, ma si verifica in un momento successivo, ossia quando lo scritto esce dalla ristrettissima cerchia dei legittimi

di più. Consiglieri di cassazione del valore di coloro che erano addetti alla I Sezione civile potessero avvertire come "indebita pressione" il contenuto di uno scritto proveniente dal presidente del collegio, è cosa che fa sorridere, quando si pensi alle dichiarazioni del Consigliere Morelli, il quale non solo ha adombrato, nel corso della propria deposizione, una differente soluzione alla quale egli stava pensando (inerente alla proposizione, in seconda battuta, di una nuova questione di legittimità costituzionale), ma così si è espresso: «Tutto quello che viene dai colleghi del collegio è per definizione estraneo a pressione, è un contributo che può essere dato il giorno prima, il giorno dopo; quindi, sapere quello che pensa il collega è un modo per mettere a fuoco le idee».

Il Tribunale non ha nulla da aggiungere, sul punto, se non di essere, per propria esperienza professionale, diretto testimone di tali affermazioni. Ma c'è di più: sempre attraverso le parole della Tatti - ed il suo specifico ricordo di una reazione stizzita del Consigliere Ruggiero di fronte all'"appunto Corda" - le difese sono giunte ad ipotizzare che quest'ultimo magistrato (ormai defunto, e quindi non più in grado di confermare né smentire alcunché) potesse essere l'autore del famoso esposto anonimo a Brancaccio, attraverso il quale egli sarebbe giunto alla "eliminazione" di un Presidente dal quale si era sentito, proprio in forza del famigerato appunto, illegittimamente

Premesso che è assai facile gettare fango su chi non può più essere chiamato a testimoniare, il Tribunale non può non osservare come il descritto espediente difensivo miri a distrarre il Tribunale da tutte le naturali considerazioni circa il "cui prodest", ossia quale fosse il soggetto veramente interessato ad influire - ed attrezzato per farlo - con tali modalità sull'iter giudiziario della causa.

(...)

CONCLUSIONI

Ed allora, per la causa IMI SIR s'è detto tutto: il defunto Rovelli, grazie ai buoni uffici degli intermediari, aveva dapprima interferito sulle conclusioni dei periti nominati dal Tribunale e, in Corte d'Appello, era arrivato a comprarsi il giudice relatore, che mistificando, occultando, travisando i dati processuali all'interno della discussione in Camera di Consiglio, era riuscito ad assegnargli un risarcimento da cifre di bilancio di uno Stato.

Ecco «l'andare a Roma» che, veramente, aveva dato i suoi frutti.

Improvvisamente, il grande corruttore muore e lascia alla vedova ed al primogenito una eredità composita, fatta di un enorme patrimonio familiare e di una altrettanto enorme "aspettativa" circa l'esito di una causa, per vincere la quale aveva veramente fatto di tutto, viepiù impegnandosi per cifre importanti con i tre intermediari che, fino a quel momento, l'avevano con successo condotto per mano nelle stanze degli uffici giudiziari romani. Strano modo di onorare la memoria del defunto padre e marito, quello degli attuali imputati Primarosa Battistella e Felice Rovelli: la prima, prona ai voleri del consorte, si impegna incondizionatamente (e solo lei poteva farlo, essendo l'unica erede) a sborsare ai tre legali l'illecito compenso promesso, anzi, invadone quasi subito un anticipo.

(...) per quanti sforzi abbiano fatto nel dibattimento, i tre intermediari non sono riusciti a dimostrare l'autonomia del rapporto di ciascuno con Nino Rovelli prima, e con i suoi eredi poi. Ma questo fallimento della linea difensiva non deve essere addebitato ad insufficiente della difesa

tecnica o ad una malaccorta gestione delle risultanze processuali: la verità è che si trattava di una dimostrazione impossibile, perché erano troppi, e troppo pregnanti, gli elementi contrari. I tre compaiono sempre insieme sulla scena del processo: quando si presentano agli eredi per rivendicare il credito; quando ne accettano, senza batter ciglio e senza garanzie, il pagamento all'esito della causa (e come poteva essere diversamente?); quando sono in contatto tra loro e con i giudici; quando, infine, ricevono l'illecito compenso sui loro conti svizzeri.

Ed il copione, lo si è già detto, si è ripetuto quando era ancora in corso la "stesura" (abbiamo visto con quali modalità) della sentenza IMI Rovelli, allorché al Metta viene assegnata un'altra causa di eccezionale importanza, ed alla quale Cesare Previti è fisiologicamente interessato, perché riguarda la Fininvest, e perché ha già svolto attività difensiva "occulta" allorché la causa era approdata al Tribunale di Milano.

(...) Intorno, un ambiente dove vengono riservatamente intessuti rapporti, se non illeciti, quantomeno deontologicamente discutibili: le agende di Attilio Pacifico sono piene di nomi di magistrati e di numeri telefonici delle loro private abitazioni; dalle rogatorie bancarie emergono conti esteri, riconducibili a giudici (Verde, Zucchini, Vinci), movimentati da Pacifico e sui quali affluisce danaro non sempre giustificato; emergono, infine, rapporti bancari diretti tra Previti ed i magistrati Squillante e Verde.

Sullo sfondo, davvero sullo sfondo, la voce di Stefania Ariosto, che da conto della «lobby giudiziaria» organizzata da Previti e che tanti riscontri ha avuto nel presente dibattito.

(quarta puntata, fine)



la formazione della volontà collegiale.

Vale a questo punto la pena di ricostruire le modalità attraverso le quali "l'ignoto estensore" ha incassato comodamente il risultato voluto, vale a dire l'estromissione dal processo del Presidente Mario Corda.

Questi, specificamente delegato dal Presidente della I Sezione Civile Giancarlo Montanari Visco a presiedere il collegio, si accingeva a prendersi la "patata bollente" e aveva analizzato la argomentazione di parte IMI tendenti a chiedere alla Corte una rivisitazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto relativo alla decadenza per la allegazione di documenti previsti a pena di inammissibilità: una "patata bollente", ha spiegato Corda, passata alla Corte di Cassazione dalla stessa ordinanza della Corte Costituzionale, nella quale si faceva riferimento alla esplorazione di alternative in chiave ermeneutica.

Corda quindi si studia la questione e (cosa che non gli è vietata, come si spiegherà più avanti) si prospetta delle possibili soluzioni; visto che nel collegio vi sono giudici che non risiedono in Roma (Bibolini viveva a Veduggio al Lambro, in provincia di Milano, Ruggiero a Napoli), e che quindi con alcuni di loro vi sono scarse occasioni di incontro al di fuori dei giorni d'udienza, mette per iscritto le proprie riflessioni; fotocopia personalmente il manoscritto, infila le copie in tante buste quanti sono i consiglieri e, con l'aiuto della cancelliera Francesca Tatti lascia nella casella personale di ciascuno dei giudici del collegio le buste - chiuse - contenenti l'appunto.

La cancelliera, esaminata come teste ha ricordato un episodio particolare, riferito al consigliere Ruggiero: il magistrato si trovava in cancelleria, in compagnia di un collega (ma la teste non ha saputo indicare di chi si trattas-

destinatari, per arrivare in mani diverse, evidentemente interessate all'esito della causa, che lo hanno usato nel modo che sappiamo e con il chiaro intendimento di ottenere la sostituzione di un Presidente non gradito.

In sostanza, un più che lecito interloquire riservatamente tra membri di un collegio giudicante anche prima ed al di fuori del sacrale momento della discussione in camera di consiglio (ci si augura che nessuno, almeno fra coloro che frequentano le aule di giustizia, sia convinto che i giudici di un collegio non abbiano fra loro diversi momenti di approfondimento e di confronto) si è trasformato in anomalia del processo solo ed esclusivamente nel momento in cui il contenuto di quegli scambi di idee è, questo sì illegittimamente, trapeolato all'esterno.

Benché a giudizio del Tribunale queste considerazioni possano essere qualificate come ovvie e banali, un chiarimento netto e deciso si impone, onde contrastare con la necessaria fermezza le argomentazioni svolte dalle difese sul punto, introdotte da una serie di domande ai testimoni più disparati (dai più qualificati, come i Presidenti Scanzano e Salafia, fino alla Cancelliera Tatti) sulla esistenza o meno di una "prassi" relativa allo scambio di appunti tra giudici, sulla "composità" di tali appunti, sulla loro estensione, sul loro approfondimento, sull'essere gli stessi suggestivi e meno di soluzioni giuridiche. In quest'ottica distorta, i difensori sono arrivati al punto di mettere in serio imbarazzo la cancelliera Tatti, cercando di fare entrare nella sua deposizione valutazioni di merito sull'iniziativa di Mario Corda, che sarebbe "vietata", in quanto sintomatica di una forma di "pressione" sugli altri componenti del Collegio.

Orbene, pensare che qualsiasi giudice ma,

"spinto" verso una certa decisione.

Come nel caso, già analizzato, della vicenda del Presidente Minniti, si tratta di una pura illazione, oltreché priva di un serio aggancio nelle carte del processo (nessun altro, oltre la Tatti, ha parlato di questa irritazione di Ruggiero e, ben vedere, la ricostruzione è frutto della deduzione della teste più che della sua percezione delle parole pronunziate dal giudice) ingiustamente e gratuitamente lesiva dell'onorabilità del Consigliere Ruggiero, persona della quale nulla è dato sapere se non, come ricordano i suoi colleghi, che egli «non voleva mai fare un passo in più rispetto a quanto gli consentissero le proprie forze»; e quando Brancaccio lo designa Presidente in sostituzione dell'astenuto Corda, egli declina, onestamente ammettendo - dato il carico di lavoro arretrato - di non essere in grado di dirigere la discussione in veste di presidente.

Ebbene, il Tribunale non vede come, alla luce delle ripiegate risultanze probatorie, si possa giungere ad addebitare ad un magistrato una condotta tanto infamante quale quella del ricorso alle lettere anonime, per di più in danno di un collega; e va da sé come una simile ricostruzione ometta di considerare la successiva lettera anonima la quale, nella percezione dei protagonisti della vicenda, era senz'altro alla prima collegata.

Questa ricostruzione non è nulla più di un mero espediente difensivo, tendente a ricondurre questa brutta vicenda nell'ambito di dinamiche interne al collegio giudicante, descrivendo, da un lato, un presidente che esercita indebite pressioni sui membri del suo collegio, e, dall'altro, un giudice che, percepito le pressioni, non sa trovare niente di meglio se non liberarsene inviando una lettera anonima al Primo Presidente della Corte di Cassazione.